

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Adele Tramontano  
*Adele Tramontano*

**IL PRESIDENTE**

(Federico Grattarola)

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo n.267/2000

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

*[Signature]*

Parere favorevole sulla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo n.267/2000

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

*[Signature]*

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni consecutivi dal 29 OTT. 2009

Viterbo, li 29 OTT. 2009

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Adele Tramontano

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi di legge.

Viterbo li 17 NOV. 2009

**IL SEGRETARIO GENERALE**

D'Ordine del Segr. Gen.le  
F.to Dino Cannone

copia conforme all'originale per uso  
amm.vò. Viterbo 29 OTT. 2009

Il Segretario

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
Dott.ssa Adele Tramontano

*[Signature]*



2794

**PROVINCIA DI VITERBO**

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Deliberazione n.42

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio attività Scuole nautiche.

L'anno 2009 il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 15,45 in Viterbo, nell'apposita sala dell'Amministrazione Provinciale, si è riunito il Consiglio per trattare gli oggetti all'ordine del giorno in sessione straordinaria di 1° convocazione.

	Presenti	Assenti
Battisti Bengasi	X	
Battistoni Francesco	X	
Bigiotti Francesco	X	
Brachetti Giuseppe	X	
Bruni Vincenzo	X	
Bruziches Tommaso	X	
Camilli Piero		X
Creta Elvise	X	
Cuzzoli Alessandro	X	
Equitani Paolo	X	
Fanelli Mario	X	
Fortuna Riccardo	X	
Gemini Massimo		X

	Presenti	Assenti
Giampieri Massimo		X
Gidari Giovanni	X	
Grattarola Federico	X	
Manglaviti Domenico N.	X	
Mazzoli Alessandro		X
Melaragni Roseo	X	
Miccini Massimo	X	
Novelli Lina	X	
Palozzi Maurizio	X	
Sabatini Franco	X	
Santucci Giovanni Maria	X	
Zezza Antonio	X	

Presiede il Presidente del Consiglio: Federico Grattarola

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Adele Tramontano

La seduta è pubblica.

Riferisce l'Assessore ai Trasporti, Furietti Fausto

In attuazione del principio del decentramento amministrativo operato a seguito della modifica del titolo V della Costituzione italiana – legge 15 marzo 1997, n.59 – il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, comma 3 lettera a), conferiva alle Province, fra l'altro, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di scuola nautica nonché la vigilanza tecnico-amministrativa della stessa. Negli anni successivi, la maggior parte delle Regioni italiane regolamentavano compiutamente la materia – si veda per esempio, il Decreto del Presidente della Giunta Regione Piemonte n. 8/R del 10 ottobre 2000; Legge Regionale Emilia Romagna, 13 maggio 2003, n. 9; ecc. –, così, tra le prime, la Regione Lazio che, con legge 06 agosto 1999, n. 14, art. 130, confermava alle Province l'esercizio delle funzioni conferite, rinviando a successivi provvedimenti la disciplina delle stesse.

In attesa della emanazione degli annunciati indirizzi, a seguito di istanze pervenute all'Ufficio, per l'autorizzazione di nuove attività, la Giunta provinciale con atto n. 362 del 27 settembre 2004, adottava il "Regolamento per la disciplina delle attività delle scuole nautiche della Provincia di Viterbo" per consentire agli uffici di dare le quesite risposte.

Le norme impartite con tale atto giuntale, rispecchiavano fedelmente il dettato del D.P.R. 09 ottobre 1997, n. 431, con il quale il legislatore dava puntuali indicazioni sulla gestione degli esercizi e sui requisiti d'accesso al mercato.

Ma, a partire dal 2003, già si prefigurava la riforma della nautica da diporto, in accoglimento delle direttive comunitarie, cui rimandava la legge 08 luglio 2003, n. 172, *"Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico"*.

L'art. 6 della richiamata legge, delegava il Governo all'emanazione del codice sulla nautica da diporto, al fine di eliminare possibili duplicazioni procedurali e di competenze.

In attuazione del disposto, con Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 veniva promulgato il *"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 08 luglio 2003, n. 172"*, che, con l'art. 65, rimetteva all'autorità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'adozione del Regolamento di attuazione.

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146, era emanato l'atteso *"Regolamento di attuazione dell'art.65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto"*, concludendo l'annoso percorso di riforma.

L'art. 42 del Regolamento, conferma la competenza delle Province al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di educazione, istruzione e formazione marinaresca per il conseguimento delle patenti nautiche – esercizi denominati scuole nautiche – (comma 1), disponendo che le stesse Province *"provvedono a disciplinare con propri Regolamenti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione"* allo svolgimento dell'attività e la relativa sorveglianza tecnica e amministrativa (comma 5).

Ne consegue che andavano completamente rivisitate le prescrizioni impartite con il precedente atto giuntale, oltre a doversi assumere le nuove, da parte del Consiglio Provinciale che è l'organo collegiale competente su tutti gli atti fondanti e di indirizzo generale, compresi gli statuti ed i regolamenti.

Venuti meno gli standard tecnico-amministrativi e l'indicazione dei requisiti già previsti dal D.P.R. 09 ottobre 1997, n. 431, abrogato con il Regolamento di attuazione di cui al D.M. 146/2008, in assenza di nuove norme generali in materia di scuole nautiche, il riferimento normalmente assunto per l'indicazione dei requisiti minimi degli esercizi per lo svolgimento dell'attività e per la relativa vigilanza, resta quello vigente per le autoscuole, disposto con l'art. 123 del Codice della Strada e norme attuative, nonché con il D.M. 317/95.

Al termine propone di approvare la seguente deliberazione:

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

dato atto che il presente documento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare con parere favorevole, in data 18 settembre 2009;

udito e fatto proprio quanto riferito dall'Assessore ai Trasporti;  
visti il parere favorevole espresso sul presente atto, dal Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica, atteso che nella fattispecie non ricorrono i presupposti per l'acquisizione del parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

#### DELIBERA

di approvare il Regolamento provinciale per la disciplina delle attività delle Scuole Nautiche, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante.

Di dare mandato al Dirigente del Servizio Trasporti di procedere a tutte le incombenze gestionali derivanti dall'adozione del presente atto, ivi compresa la redazione e la pubblicità di tutta la necessaria modulistica e successivi, eventuali, aggiornamenti.


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, vista l'urgenza.

Al termine, il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta che è approvata all'unanimità. Presenti 15.

Assenti alla votazione Battistoni, Bruni, Cuzzoli, Santucci, Zezza e Manglaviti.


ID/CG

1603 110 E S



18/09/2009  
1603 110 E S  
18/09/2009  
1603 110 E S



ALLEGATO DELIBERAZIONE di CP  
N° 42 DEL 12-X-09  
COMPOSTO DI 6 FOGLI  


## PROVINCIA DI VITERBO – SERVIZIO TRASPORTI

### REGOLAMENTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE SCUOLE NAUTICHE

#### Art. 1

##### Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza tecnico - amministrativa sulle scuole nautiche, attribuite alla Provincia dal D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, comma 3, lettera a), come ribadito con legge regionale del Lazio, n. 14, art. 130, comma 1, lettera a).
2. Le principali prescrizioni sulla materia, discendono dall'applicazione del D. Lgs 18 luglio 2005, n. 171 e Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146. Quest'ultimo, abroga il D.P.R. 09 ottobre 1997, n. 431, rimettendo espressamente nella competenza delle Province il compito di disciplinare con propri regolamenti i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni (art. 42, comma 5).

#### Art. 2

##### Definizione

1. I centri per l'educazione marinairesca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati "scuole nautiche".
2. Non sono soggette alla disciplina del presente Regolamento le attività, ancorché esercitate a carattere permanente e presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.
3. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale, per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 agosto 1991, n. 389, assumono la denominazione di "Centri di istruzione per la nautica" e non è loro richiesta l'autorizzazione di cui al successivo art. 3. La vigilanza tecnico-amministrativa sugli stessi è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. Non è, altresì, soggetta ad autorizzazione la Lega navale italiana, che viene definita "Centro di Istruzione per la nautica da diporto" dallo stesso D.M. 146/2008, (art. 43, comma 4).
5. L'attività di scuola nautica può essere svolta anche da parte degli istituti tecnici nautici e dalle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M. 17 maggio 1995, n. 317, se dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati, previo rilascio di autorizzazione specifica. Le autoscuole dovranno, inoltre, dimostrare la disponibilità di un'unità da diporto, avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.
6. La sede principale della scuola è quella dove sono impartite le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria.

7. Le eventuali sedi secondarie sono denominate "unità locali" e sono soggette ad autorizzazione a norma del presente Regolamento, fatta eccezione per la capacità finanziaria che deve essere posseduta dal soggetto titolare della sede principale.

### **Art. 3**

#### **Autorizzazione**

1. L'esercizio dell'attività di scuola nautica è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia di Viterbo qualora la sede principale insista nel suo territorio, previo parere del capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione Generale Territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella cui giurisdizione la scuola nautica ha la sede principale.

### **Art. 4**

#### **Domanda di autorizzazione**

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono chiedere il rilascio della relativa autorizzazione alla Provincia.
2. La domanda in bollo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
  - b) denominazione della scuola;
  - c) localizzazione della sede principale;
  - d) compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame.
3. Nella domanda devono, inoltre, essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:
  - a) del titolare se il richiedente è una impresa individuale;
  - b) del legale rappresentante se il richiedente è una società di persone;
  - c) del socio accomandatario se il richiedente è una società in accomandita semplice;
  - d) di un amministratore per ogni altro tipo di società;
4. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) attestato di versamento per contributo alle spese di istruttoria, a favore della Provincia, come indicato all'art. 21;
  - b) una marca da bollo del valore corrente;
  - c) attestato del versamento per le spese di sopralluogo, nell'importo indicato all'art. 21;
  - d) attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al successivo art. 5;
  - e) planimetria quotata in scala 1:50, in duplice copia, di cui una in bollo, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e l'indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature, corredata da specifico atto di asseverazione attestante il rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 6, nonché la conformità ai regolamenti comunali vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza;
  - f) dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche di cui all'art. 7;
  - g) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola, comprendente:

- polizze assicurative;
- libretti di immatricolazione;
- contratti di acquisto;
- contratti di leasing;

h) documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad € 51.645,68, liberi da gravami ipotecari, ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, di € 25.822,84, rilasciata da:

- aziende o istituti di credito;
- società finanziarie con capitale non inferiore ad € 2.582.284,00;

i) l'attestazione di cui alla lettera h) deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. n. 317/95 relativo alle autoscuole.

5. La Provincia provvederà ad istruire la domanda ed alla verifica a campione dei dati autocertificati, secondo la normativa vigente, richiedendo, se necessario, l'esibizione di documentazione integrativa.

6. La Provincia provvede al rilascio della autorizzazione entro 180 giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal completamento della produzione documentale.

## **Art. 5**

### **Requisiti del titolare**

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato, regolarmente residenti/soggiornanti ai sensi del T.U. sulla disciplina dell'immigrazione;

b) avere compiuto gli anni 21;

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 03 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3;

d) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

e) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente, se cittadino di altro Stato;

f) avere la capacità finanziaria di cui all'art. 4.

2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere posseduti:

a) da tutti i soci quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice;

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

4. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

- a) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 8, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;
- c) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 6, e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- d) materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all'art. 7.
- e) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento sia teorico che pratico.

3. Il titolare dell'autorizzazione, nel caso di società, il legale rappresentante, deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.

## **Art. 6**

### **Requisiti di idoneità dei locali**

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:

- a) un'aula di superficie tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1.50 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria antistante l'aula oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati.

2. La superficie e l'altezza minima di tali locali non possono essere inferiori a quelli previsti dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.

3. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso ed alla sicurezza.

4. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento al fine di consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. L'arredamento dell'aula di insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna delle dimensioni minime di m. 1.10 x 0.80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula;
- d) almeno 1 tavolo da carteggio.

5. Per le autoscuole di cui al D.M. n. 317/95, gli spazi destinati alle lezioni teoriche e quelli destinati alla segreteria, potranno essere in comune sia per l'attività di autoscuola sia per quella di scuola nautica, purché venga dimostrata la compatibilità dell'uso promiscuo del medesimo locale, tramite un dettagliato e distinto programma dei corsi.

## **Art. 7**

### **Materiale per le lezioni teoriche**

1. La scuola deve disporre di un'adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi, in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:

#### **A. STRUMENTI**

- Bussola marina e sestante;
- barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio

radio;

- strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS)
- serie di segnali pirotecnici di soccorso in uso sulle unità da diporto, debitamente resi inoffensivi;
- estintore portatile di tipo omologato per unità da diporto;
- cintura di salvataggio in uso per il diporto.

#### B. SUSSIDI

- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- carte di analisi meteorologica;
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello;
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

#### C. DOCUMENTAZIONE DIDATTICA

- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
  - elenco dei fari e segnali da nebbia;
  - portolano del Mediterraneo;
  - leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto.
3. I sussidi di cui alla precedente lett. B con esclusione delle Carte Nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

### Art. 8

#### Unità da diporto

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, compatibile con il tipo di patente da conseguire. Per quanto riguarda la classificazione e l'abilitazione delle unità disponibili in relazione alle tipologie di patenti nautiche da conseguire, devono essere rispettati i seguenti parametri:
- per le patenti limitate entro le dodici miglia dalla costa, unità da diporto (anche natanti) riconosciute idonee dalla commissione d'esame;

- per le patenti senza limiti dalla costa, unità iscritte nel registro delle imbarcazioni da diporto, appartenenti alla categoria per la quale si effettua l'istruzione;
- per l'abilitazione al comando delle navi da diporto, invece, la scuola deve disporre di una nave da diporto di lunghezza non inferiore a m 24 o, in alternativa, di una unità da diporto a vela, con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutta, non inferiore a m 20 ed iscritta nei registri del compartimento marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione, provvista di Certificato di Sicurezza in corso di validità.
- 2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi.
- 3. Il capo del compartimento marittimo o il Dirigente del competente UMC, nel rilasciare il parere di cui al precedente art. 3, valuta anche l'idoneità delle unità nautiche in dotazione alle scuole.
- 4. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere immediatamente comunicate alla Provincia.
- 5. La disponibilità di cui al precedente comma 1, deve essere dimostrata tramite esibizione del titolo di proprietà della unità da diporto o nave, o attestata per iscritto attraverso la presentazione di un contratto tra il titolare della scuola nautica e il proprietario dell'unità.
- 6. Ai fini dell'insegnamento, possono essere utilizzate unità da diporto mantenendone tale destinazione, anche se impiegate in altre attività commerciali. In tal caso, le imbarcazioni e le navi da diporto devono essere annotate nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, esercenti le suddette attività commerciali, e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio. Gli estremi di tale annotazioni vanno riportati sulla licenza di navigazione.
- 7. Le imbarcazioni o navi da diporto, adibite a locazione o noleggio, previa domanda di annotazione sui registri di iscrizione e trascrizione sulla licenza di navigazione, possono essere utilizzate anche per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto.
- 8. Nel caso di locazione finanziaria, è consentito l'utilizzo di imbarcazioni o navi da diporto per l'insegnamento professionale della navigazione, solo previa dichiarazione di armatore del soggetto utilizzatore.

## Art. 9

### Attività di insegnamento presso le scuole nautiche

1. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti 30 novembre 2007, o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto,; i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione; gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni; nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.
2. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
3. Possono svolgere l'attività di istruzione pratica al comando ed alla condotta delle unità da diporto, per le persone che hanno presentato domanda per l'ammissione agli



esami per il conseguimento della patente nautica e sono in possesso della copia completa di visto dell'autorità marittima o dell'UMC competente, i possessori di patente nautica rilasciata da almeno tre anni con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato intende conseguire.

4. Al personale docente delle scuole nautiche, su istanza in bollo da parte del titolare, viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento, previo accertamento del possesso dei requisiti professionali e morali.

5. Alla presentazione della istanza di rilascio del tesserino di riconoscimento, il titolare della scuola dovrà dimostrare il rapporto di lavoro instaurato con il personale docente che, a sua volta è tenuto ad esibire specifico nullaosta da parte del datore di lavoro, se già dipendente dello Stato, Enti pubblici o di aziende private.

6. Il passaggio di personale insegnante dall'organico di una scuola nautica ad un'altro, deve essere preventivamente autorizzato dalla Provincia. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'insegnante, il titolare deve restituire immediatamente alla Provincia il relativo tesserino di riconoscimento.

#### **Art. 10**

##### **Organico delle scuole nautiche**

1. La scuola nautica deve avere uno o più insegnanti regolarmente autorizzati.

2. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni e dovrà accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.

3. La scuola nautica può giovare in via esclusiva, anche a tempo parziale, di insegnanti regolarmente abilitati, come dipendenti, collaboratori di impresa familiare, lavoratori autonomi o collaboratori a contratto, secondo le vigenti disposizioni in materia di occupazione.

4. Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di 6 mesi, un insegnante di altra scuola nautica già autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa.

5. Al personale insegnante di più scuole nautiche, appartenenti ad un unico titolare o ad una stessa società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

#### **Art. 11**

##### **Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica**

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei seguenti registri e schede:

- registro di iscrizione
- registro delle lezioni teoriche
- schede per l'ammissione alla prova teorica dell'esame
- schede per l'ammissione alla prova pratica dell'esame

I registri devono essere numerati progressivamente in ogni loro pagina e vidimati dalla Provincia.

2. Sui documenti di cui al comma 1. non sono ammesse cancellature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'originale annotazione e devono riportare la convalida del titolare o legale rappresentante della scuola nautica.

3. Il registro di iscrizione deve contenere i seguenti dati:

- denominazione della scuola nautica
- data di iscrizione dell'allievo

- generalità degli iscritti
  - categoria di patente che l'allievo intende conseguire
  - estremi dell'autorizzazione ad esercitarsi alla condotta e al comando
  - data delle prove d'esame e relativo esito
4. Il registro delle lezioni teoriche è tenuto a cura degli insegnanti, è controfirmato all'inizio e alla fine dal titolare o legale rappresentante della scuola nautica e deve contenere i seguenti dati:
- denominazione della scuola nautica
  - nominativo degli insegnanti
  - nominativo dell'allievo
  - numero del registro di iscrizione dell'allievo
5. La scheda per l'ammissione all'esame di teoria deve contenere i seguenti dati:
- denominazione della scuola nautica
  - nominativo dell'allievo
  - valutazione dell'insegnante sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame
6. La scheda per l'ammissione alla prova pratica dell'esame, deve contenere i seguenti dati:
- denominazione della scuola nautica
  - nominativo dell'allievo
  - valutazione dell'istruttore sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame
7. La mancata tenuta della documentazione di cui sopra, l'irregolarità o l'omissione dei dati prescritti comportano l'applicazione delle misure disciplinari e sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 18, 19 e 20 del presente Regolamento.

## Art. 12

### Disciplina dell'attività

1. All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, vidimata dalla Provincia, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:
- a) il nome e la sede della scuola;
  - b) gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;
  - c) le tariffe applicate;
  - d) l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza tecnico-amministrativa della Provincia di Viterbo;
  - e) la Capitaneria di Porto competente per territorio;
  - f) la firma del titolare della scuola nautica;
2. Dovranno, altresì, essere esposti in modo ben visibile:
- l'orario delle lezioni teoriche;
  - i periodi di chiusura della scuola.

## Art. 13

### Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade:
- a) per decesso o fallimento del titolare;
  - b) per scioglimento o fallimento della società di gestione;
  - d) per mancato inizio dell'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione è revocata:

- a) in caso di espressa rinuncia da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa per cessazione dell'attività;
- b) per sospensione ingiustificata dell'attività per più di un anno;
- c) per il venire meno dei requisiti d'accesso alla professione in capo al titolare o al legale rappresentante dell'impresa;
- d) per il venire meno delle attrezzature tecniche e didattiche prescritte, compresi i mezzi impiegati per le esercitazioni pratiche;
- e) in caso di mancata sostituzione di insegnanti carenti dei requisiti di accesso alla professione, allorché sia già stata disposta la sospensione d'ufficio dell'attività, di cui al successivo art. 19, per tale inadempienza;
- f) in caso di esercizio dell'attività in sede diversa da quella autorizzata o con variazione della titolarità dell'impresa senza aver conseguito nuova autorizzazione.

#### **Art. 14**

##### **Sospensione volontaria dell'attività**

1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa, per gravi e comprovati motivi, può chiedere la sospensione dell'autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.
2. L'istanza dell'impresa andrà prodotta in bollo alla Provincia che ne autorizza formalmente la sospensione dell'attività o la prosecuzione tramite un sostituto temporaneo, per un massimo di un anno. Nel perdurare di particolari e gravi ragioni documentate, per una sola volta, ad istanza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, la sospensione può essere prorogata fino ad ulteriori mesi sei.
3. Decorso il termine di cui al comma precedente, senza aver ripreso l'attività, la Provincia dà luogo alla revoca dell'autorizzazione senza ulteriore preavviso.
4. La sospensione dell'attività senza autorizzazione da parte della Provincia o l'esercizio dell'attività nel periodo di sospensione autorizzato, nonché l'esercizio dell'attività da parte di un sostituto non autorizzato, comportano l'applicazione dei provvedimenti disciplinari e delle sanzioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente Regolamento.

#### **Art. 15**

##### **Trasferimento della sede**

1. Il trasferimento della sede comporta il rilascio di nuova autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 4 e seguenti, del presente Regolamento.

#### **Art. 16**

##### **Tessera di riconoscimento**

1. Il titolare, i soci ed il personale dipendente non docente, per accedere agli uffici pubblici, dovranno dotarsi di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia.

#### **Art. 17**

##### **Vigilanza**

1. la vigilanza sulle scuole nautiche persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle stesse per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire. In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli:

- a) sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione di nuovi conducenti;
  - b) sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, etc.;
  - c) sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di istruttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 9;
  - d) sulla regolare tenuta della documentazione obbligatoria.
2. La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dalle autorità competenti e dalla Provincia tramite il personale all'uopo autorizzato.

#### **Art. 18**

##### **Diffida**

1. Il Dirigente provinciale del Servizio Trasporti, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica o di inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento, diffida il titolare o il legale rappresentante con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità rilevate entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni, salvo procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione nei casi più gravi, così previsti dall'art. 13.

#### **Art. 19**

##### **Sospensione d'ufficio della autorizzazione**

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 14, l'autorizzazione è sospesa d'ufficio, per un periodo da 1 a 3 mesi quando:
  - a) l'attività della scuola nautica non si svolga regolarmente e siano stati emessi provvedimenti di diffida da parte della Provincia;
  - b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti che non siano più ritenuti idonei, per la perdita dei prescritti requisiti;
  - c) il titolare non ottemperi a disposizioni date dalla Provincia, dall'ufficio provinciale UMC ovvero dall'autorità marittima.

#### **Art. 20**

##### **Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è regolata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Chiunque eserciti abusivamente l'attività di scuola nautica è soggetto alla sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da € 10.000,00 ad € 15.000,00, con la sanzione accessoria dell'immediata cessazione dell'attività.
3. Chiunque insegna teoria nelle scuole nautiche o istruisce al comando ed alla condotta su unità da diporto delle scuole nautiche, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 148,00 ad € 594,00.
3. Ove siano accertati gravi abusi, tali da procedere alla sospensione d'ufficio della attività, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 716,00

ad € 2.867,00. La medesima sanzione si applica ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute.

4. Ogni altra irregolarità o mancata osservanza delle norme impartite con il presente Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 ad € 258,23.

#### **Art. 21**

##### **Contributo alle spese di istruttoria**

1. In ragione dei costi posti a carico delle Province per l'esercizio delle funzioni conferite, viene richiesto agli interessati un contributo *una tantum* per le spese di istruttoria, secondo gli importi appresso indicati per ciascun provvedimento:

- rilascio autorizzazione: € 103,29
- rilascio tesserini di riconoscimento € 10,00
- sopralluogo per verifica locali ed attrezzature € 30,00
- sospensione volontaria € 30,00

Detti importi dovranno essere versati sul c/c postale n. 12602017 intestato alla Provincia di Viterbo – Servizio di Tesoreria, causale: contributo istruttoria scuole nautiche.

#### **Art. 22**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni altra prescrizione impartita dalla Provincia di Viterbo sulla stessa materia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della intervenuta esecutività del provvedimento con il quale è stato approvato.

